

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2007/178/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

a favore della distruzione di armi chimiche nella Federazione russa nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

zione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa, proseguito con l'azione comune 2003/472/PESC del Consiglio del 24 giugno 2003⁽³⁾ giunta a scadenza il 24 giugno 2004. La decisione 2001/493/PESC⁽⁴⁾ che attua l'azione comune 1999/878/PESC ha incluso un primo progetto di appoggio alla costruzione di infrastrutture connesse alla distruzione di gas nervini depositati nel sito di Shchuch'ye (Federazione russa). Tale progetto è stato completato il 28 gennaio 2005.

- | | |
|--|---|
| <p>(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra⁽¹⁾, promuove, tra l'altro, una maggiore convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando così la sicurezza e la stabilità.</p> <p>(2) La convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione è entrata in vigore nella Federazione russa il 5 dicembre 1997.</p> <p>(3) Il 25 e 26 giugno 2002 a Kananaskis il G8 ha avviato il partenariato globale contro la diffusione di armi e materiali di distruzione di massa, nell'ambito del quale è stato deciso di sostenere progetti di cooperazione specifici, inizialmente nella Federazione russa, al fine di affrontare i problemi concernenti la non proliferazione, il disarmo, la lotta al terrorismo e la sicurezza nucleare.</p> <p>(4) L'azione comune 1999/878/PESC del Consiglio del 17 dicembre 1999⁽²⁾ ha istituito il programma di coopera-</p> | <p>(5) L'Unione europea continua a sostenere la finalità e i principi dell'iniziativa del G8 relativa al partenariato globale e continua a promuovere nella Federazione russa attività cooperative di riduzione della minaccia e lo smantellamento sicuro delle risorse collegate alle armi di distruzione di massa (ADM).</p> <p>(6) Un progetto multidonatori inteso a fruire assistenza per la distruzione delle armi chimiche è attualmente allo studio a Shchuch'ye, coordinato dal Regno Unito. La consegna delle relative apparecchiature è prevista per il 31 ottobre 2007.</p> <p>(7) L'Unione europea continua a coadiuvare la Federazione russa negli sforzi da essa dispiegati per assicurare, in condizioni di sicurezza e di rispetto dell'ambiente, lo smantellamento o la riconversione di infrastrutture, attrezzature e capacità scientifiche collegate alle armi di distruzione di massa.</p> <p>(8) Il 12 dicembre 2003 l'Unione europea ha adottato la sua strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa che tra l'altro promuove, quale condizione per la lotta contro la proliferazione delle ADM, un ambiente regionale e internazionale stabile.</p> |
|--|---|

⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo del 9 luglio 2002 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 22).

⁽²⁾ GU L 331 del 23.12.1999, pag. 11. Azione comune modificata dalla decisione 2002/381/PESC (GU L 136 del 24.5.2002, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 69.

⁽⁴⁾ GU L 180 del 3.7.2001, pag. 2.

- (9) Le attività dell'Unione europea a favore del partenariato globale saranno portate avanti in parallelo con le attività svolte da altri soggetti e saranno coordinate quanto più possibile per evitare inutili doppioni.
- (10) La Commissione dovrebbe essere incaricata di vigilare sul corretto utilizzo del contributo finanziario dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Obiettivo della presente azione comune è sostenere la Federazione russa nell'impegno da essa prodigato per distruggere le sue scorte di armi chimiche in base agli obblighi derivanti dalla convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

2. La presente azione comune contribuisce alla costruzione dell'impianto per la distruzione delle armi chimiche di Shchuch'ye nella Federazione russa. I dettagli del progetto specifico sono illustrati nell'allegato della presente azione comune.

Articolo 2

1. La presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante per la PESC (SG/AR), è responsabile dell'attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata.

2. L'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata al segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a nome del ministero della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito «segretario di Stato»), che assolve il compito sotto la responsabilità della presidenza assistita dall'SG/AR. A tal fine l'SG/AR stabilisce le necessarie modalità con il segretario di Stato.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per i progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 3 145 000 EUR, a carico del bilancio generale dell'Unione europea del 2007.

2. La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita nel rispetto delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità. Le spese sono ammissibili alla data di entrata in vigore della presente azione comune.

3. La Commissione vigila sulla corretta esecuzione del contributo dell'Unione europea di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con il segretario di Stato in ordine alle condizioni per l'utilizzo di detto contributo. Lo stipulando accordo di finanziamento stabilisce che il segretario di Stato deve garantire visibilità al contributo in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente azione comune. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall'SG/AR, riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente azione comune sulla base delle relazioni che saranno fornite dal segretario di Stato. La Commissione è pienamente associata e fornisce informazioni sull'attuazione finanziaria del progetto secondo quanto riportato all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 5

Il Consiglio può decidere di sospendere il progetto se la Federazione russa, in particolare:

- a) non collabora pienamente all'attuazione della presente azione comune;
- b) non consente all'Unione europea controlli e/o verifiche e valutazioni periodiche esterne al riguardo;
- c) non ottempera agli obblighi derivanti dall'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altro.

Articolo 6

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa scade diciotto mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento UE concluso tra la Commissione e il segretario di Stato.

Articolo 7

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
Horst SEEHOFER

ALLEGATO

PROGETTO UE — RUSSIA DI DISTRUZIONE DELLE ARMI CHIMICHE A SHCHUCH'YE**1. Obiettivo**

Aiutare la Federazione russa a distruggere alcune delle sue armi chimiche per adempiere agli obblighi assunti dalla Russia nell'ambito della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

2. Descrizione del progetto

L'azione comune stanZIA finanziamenti a favore dell'impianto per la distruzione delle armi chimiche di Shchuch'ye nella Federazione russa e contribuisce pertanto alla distruzione di 1 900 000 munizioni di artiglieria e razzi contenenti circa 5 500 tonnellate di agenti nervini, che sono immagazzinati a Shchuch'ye in attesa di distruzione.

L'azione comune fornirà sostegno in ordine al requisito di ultimare l'infrastruttura per l'erogazione di energia elettrica destinata all'impianto per la distruzione delle armi chimiche di Shchuch'ye. Essa finanzia l'approvvigionamento e la consegna dei principali elementi delle attrezzature che saranno successivamente installate presso le sottostazioni elettriche di Shchuchanskaya, Shumikha e Kurgan situate nelle vicinanze della città di Shchuch'ye e l'impianto per la distruzione delle armi chimiche, al fine di fornire l'erogazione di energia necessaria per il funzionamento del suddetto impianto. Queste attrezzature, essenziali per completare l'erogazione di energia elettrica, sono state selezionate al fine di garantire la coerenza con i precedenti progetti dell'UE e l'opportuna visibilità del contributo finanziario dell'UE. Il progetto sarà ultimato e la proprietà delle attrezzature sarà trasferita alle autorità russe entro la fine del 2007.

Si prevede che la costruzione dell'impianto per la distruzione di Shchuch'ye sia ultimato e che le operazioni inizino nella metà del 2008.

La presente azione comune costituisce parte degli impegni assunti dall'UE nell'ambito del partenariato globale e integra e rafforza il valore del progetto precedente finanziato dall'UE a Shchuch'ye.

3. Durata

La fase di approvvigionamento delle attrezzature per il progetto inizierà il giorno della conclusione dell'accordo di finanziamento tra il segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che agisce a nome del ministero della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e la Commissione. Il Regno Unito prevede di finanziare i lavori collegati di costruzione e installazione, fatto salvo l'accordo su prezzi soddisfacenti.

La durata stimata del progetto è di diciotto mesi.

4. Beneficiario

La Federazione russa.

5. Ente incaricato dell'attuazione del progetto

Il segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che agisce a nome del ministero della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, è responsabile dell'attuazione del progetto.

L'ente incaricato dell'attuazione del progetto predisponde:

— una relazione intermedia dopo i primi sei mesi di attuazione del progetto,

— una relazione finale un mese prima del termine dell'attuazione del progetto.

Le relazioni saranno inviate alla presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC.

6. Stima dei mezzi necessari

La presente azione comune finanzia le seguenti voci per le quali esistono prezzi fermi in lire sterline, convertiti in EUR all'attuale tasso di cambio e riportati di seguito:

Serie	Descrizione	Prezzo (in EUR)
10	Quadro a relais per la protezione delle linee elettriche nella sottostazione di Shchuchanskaya	
10c	Servizi di supporto all'installazione da parte del fornitore	
11	Attrezzature per la centrale elettrica regionale di Shchuch'ye, compreso quadro di comando da 18 m ² e sistema computerizzato	
15	Attrezzature di controllo distribuzione energia elettrica per il fornitore locale di energia KurganEnergio, comprendenti quadro di comando da 50m ² , sistema di controllo computerizzato per sottostazione di Zapadnyj e attrezzature di controllo distribuzione per varie altre sottostazioni collegate	
24	Armadio di protezione delle barre 220 kV nella sottostazione di Shumikha	
	Totale parziale	3 034 680
	Spese bancarie	1 000
	Controllo dell'ente nazionale di revisione contabile	6 000
	Missioni del segretario di Stato (visite a Shchuch'ye relative soltanto al progetto UE, se necessario)	10 000
	Totale parziale	3 051 680
	Imprevisti (3 % circa del costo del progetto)	93 320
	Totale	3 145 000

7. Importo di riferimento finanziario per coprire il costo totale del progetto

Il costo totale del progetto è 3 145 000 EUR.